

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 1
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 3
<i>In sede legislativa</i>	» 5
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 6
CONVOCAZIONI	» 8
RELAZIONI PRESENTATE	» 9

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

VENERDÌ 6 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente MONNI, indi del Presidente DELLE FAVE.*

La Commissione procede alla elezione del Presidente. Risulta eletto il deputato Delle Fave, il quale, assumendo la Presidenza, ringrazia per la fiducia accordatagli.

Con interventi, quindi, del Presidente, dei senatori Monni, Angelilli, Valenzi e Ferretti e dei deputati Jacometti, Bignardi, Savio Emanuela e Scarpa, la Commissione procede ad una prima delibazione sull'ordine dei lavori, a conclusione della quale il Presidente Delle Fave si riserva di convocare la Commissione nella prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 6 MAGGIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

Il deputato Berlinguer Luigi illustra innanzitutto i criteri che hanno presieduto all'elaborazione della proposta di legge n. 2650, presentata dalla sua parte, ed ispirata ad una efficiente, concreta difesa dell'autonomia universitaria, sicché gli appunti di statalismo rivolti al suo indirizzo nel corso della discussione risultano — a suo avviso — del tutto infondati. Anche i recenti avvenimenti dell'Università di Roma, che hanno attratto — e giustamente — l'attenzione della pubblica opinione, dimostrano che le insufficienze di cui l'Università soffre, insufficienze delle quali si dimostrano partecipi tutte le interpellanze e le mozioni in proposito presentate, sono l'oligarchia, l'invecchiamento delle strutture, la pressione degli interessi preconstituiti.

Aggiunge tuttavia che il testo presentato dal suo Gruppo non intende proporsi come un imm modificabile manifesto di partito, ma piuttosto, come una coerente, complessa indicazione delle ipotesi di soluzione, disposto in una direzione nella quale può convergere anche il disegno di legge governativo, se assunto come dichiarazione di volontà politica disponibile all'attività modificatrice del Parlamento. Del resto, il fatto stesso che un disegno di legge governativo in materia sia stato presentato, rappresenta di per se un evento nuovo e positivo: non è legittimo, però, dedurre dalla constatazione delle opposizioni di destra, la conclusione che si tratti di un disegno di legge sufficientemente nuovo ed innovatore: una reazione degli interessi preconstituiti ci sarebbe stata in ogni caso, anche in presenza di un provvedimento che mirasse

soltanto ad accrescere l'efficienza delle strutture universitarie.

Analizza poi, la situazione universitaria generale che risulta arretrata, a suo avviso, rispetto al livello di sviluppo raggiunto dal Paese: sia dal punto di vista quantitativo (basta pensare al fatto che strutture universitarie predisposte per 5 mila studenti ne accolgono oggi - nel modo che è possibile pensare - 60 mila); sia dal punto di vista della selezione qualitativa, che permane una selezione classica (risulta difatti che soltanto il 13 per cento degli iscritti all'Università e il 6 per cento dei laureati provengono da famiglie di lavoratori dipendenti). In questa direzione già molto v'è da fare attraverso la modifica, alla quale il Governo stesso si è impegnato, della legislazione sul pre-salario.

Costruire una Università di massa significa rompere questa strozzatura censitaria, assicurando davvero - come la Costituzione vuole - il diritto allo studio ai capaci e meritevoli, significa allargare la base di massa dell'Università, senza per questo abbassare, però, il livello degli studi. L'espansione scolastica prevista e passivamente subita dal Governo implica invece dimensioni abnormi (alimentata com'è da una percentuale altissima di fuori corso) ed un conseguente sperpero del pubblico denaro.

Nella situazione attuale di sottoccupazione o di faticoso adattamento dei laureati alla realtà sociale, è compito della nuova università assicurare alla laurea una qualificazione seria e socialmente rilevante. Questa finalità non si consegue, egli ritiene, attraverso il titolo di diploma che - così com'è configurato nel disegno di legge governativo - si limita a rispondere in modo meccanico alle sollecitazioni del mondo produttivo, predisponendo tecnici che rischiano di essere frettolosamente utilizzati e rapidamente sorpassati dal rapido processo di scaltimento della scienza. È sua opinione che i vari titoli debbano essere congegnati in modo da garantire appieno quella mobilità verticale che rappresenta il connotato fondamentale di una democrazia scolastica.

Accanto al predominare delle oligarchie v'è nella nostra università, a rappresentare un ulteriore elemento negativo, l'invecchiamento dei titoli tradizionali: tocca perciò al Parlamento, nella sua consapevolezza non solo delle richieste dirette del mondo produttivo, ma di tutte le esigenze della società civile, indicare i nuovi tipi di laurea e di diploma. Naturalmente, la mobilità verticale

auspicata si consegue innanzitutto ampliando l'accesso alla università ed operando, all'interno di essa, una conversione dai tradizionali metodi di insegnamento deduttivo al metodo induttivo.

All'interno di questa indicazione di natura più generalmente politica le Università devono disporre della loro autonomia tutta intera, restando inteso che questa autonomia si carica di un significato più pregnante quando associata ad una profonda democratizzazione della struttura universitaria, che converta la nostra università attuale, in una vera comunità di docenti e di discenti.

Il deputato Franceschini, muovendo dalle conclusioni cui pervenne la Commissione di indagine, costituita con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, che rappresentano in larga misura la matrice del disegno di legge in discussione, rileva come sia quelle che questo additano le esigenze non già di una riforma bensì di una modifica, ancorché importante e sotto molti aspetti incisiva, dell'ordinamento universitario: l'esigenza cioè, di svecchiare le nostre tradizioni scolastiche e accademiche, senza tuttavia ripudiarle. Se questa è la finalità del progetto di legge che il Governo ha presentato al Parlamento, non è realizzabile - a suo avviso - quella mediazione fra di esso e la proposta di legge Berlinguer ed altri, che il deputato Codignola ha auspicato, e per la quale lo stesso deputato Berlinguer ha mostrato oggi di essere disponibile, mitigando nella forma talune delle posizioni più rigide assunte dal suo gruppo. In realtà la proposta n. 2650 sorretta indubbiamente da una sua ineccepibile coerenza interna, si inserisce in una ideologia che non può trovare compromessi con la linea di fondo cui si ispira viceversa il disegno di legge. La stessa presentazione dei proponenti si articola in una critica radicale dell'attuale sistema e mira dichiaratamente a rovesciarlo in modo rapido e completo. Le pesanti accuse che i proponenti del progetto n. 2650 non risparmiano al disegno di legge e le singole proposte nelle quali si concreta quel progetto rivelano una concezione, non soltanto didattica, ma più generalmente politica, che non può non essere respinta da chi accolga la impostazione democratica, e in un certo senso ideologicamente neutrale, del disegno di legge governativo. Così, ad esempio, la proposta Berlinguer giunse a un tale grado di pianificazione da prefiggere dettagliatamente tutta la struttura culturale della futura società, senza lasciare a questa margini necessari alla sua naturale dinamica di

sviluppo. In particolare, aberrante, od equivoco è il concetto di « università di massa », nella misura in cui esso sembra designare e voler promuovere una livellatrice e geometrica eguaglianza nella cultura, laddove l'università, per suo istituto, è una funzione aristocratizzante, nel senso migliore della parola, in quanto strumento di perfezione spirituale e di selezione delle capacità; può anche dirsi che l'università è di tutti, purché si intenda tutti coloro che meritano.

Passando ad esaminare più direttamente le linee generali del disegno di legge, rileva che il suo obiettivo di fondo è quello di attuare il disposto costituzionale — sul quale l'Assemblea costituente votò unanime — che contempla il potere delle istituzioni di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. In questa prospettiva si inquadra ed acquista un altro significato e potenzialità di ampi sviluppi il Consiglio nazionale universitario previsto ed in parte disciplinato dal disegno di legge. Né a questo può muoversi il rilievo di aver trascurata la funzione sociale dell'insegnamento universitario, che la Commissione di indagine già a suo tempo ebbe largamente a sottolineare; come nessuna consistenza rileva l'opinione secondo la quale tale funzione sarebbe non attuabile in un regime a struttura — come si vuol dire — capitalistica: a smentirla basterebbe l'esempio delle università americane, veri e propri centri di propulsione del progresso sociale, economico e culturale di quel paese.

Non nega che talune delle disposizioni del progetto governativo possano venire emendate, precisate e migliorate, in particolare per quanto ha attinenza ai titoli di studio, agli istituti aggregati, ai rapporti fra il dottorato di ricerca e la libera docenza, ai dipartimenti (che meglio sarebbe denominare con la parola italiana « scuole »), i quali non dovrebbero in nessun caso diventare strumenti di soffocazione della creativa individualità del singolo docente. Del pari, è da augurarsi una operante presenza dell'Università nell'impegno per la tutela del nostro patrimonio artistico, così come fu nei voti dell'apposita Commissione. Su questo piano di discussione, che resta all'interno dello spirito del disegno di legge, è auspicabile ed appare realizzabile una intesa fra tutti.

Il Presidente Ermini rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 6 MAGGIO 1966, ORE 17. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, Restivo.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il Presidente ricorda che dopo le numerose sedute dedicate al provvedimento, si è conclusa la discussione generale sulla proposta di legge.

Il Relatore De Leonardis rileva preliminarmente che l'esame della proposta di legge è stato ampio ed approfondito con una discussione che si è protratta per ben 14 sedute.

Dopo aver dichiarato di voler trattare i soli temi di fondo sia formali che di merito, si riserva di precisare il suo parere sulle osservazioni avanzate per i singoli articoli. Osserva quindi che è stato il riconoscimento della necessità per il settore agricolo di creare organismi idonei a valorizzare i prodotti agricoli, di razionalizzare le produzioni secondo le richieste di mercato, di disporre degli strumenti diretti a realizzare le direttive del programma quinquennale di sviluppo e della Comunità economica europea, ad ispirare il provvedimento in esame. In definitiva, a suo parere, si è avvertita l'esigenza che per conseguire prezzi remunerativi ed aumentare il reddito agricolo è necessario puntare sull'organizzazione dei produttori.

Sottolinea come nella discussione siano affiorate divergenze sulle modalità, sulla natura e sulla consistenza delle associazioni; si è anche accennato ad una possibile eccezione di incostituzionalità, anche se non formalmente sollevata. Questa obiezione è del tutto inconsistente, in quanto non si può parlare di attentato alla libertà di commercio quando sia l'adesione alla associazione sia le modalità per il suo funzionamento hanno come presupposto l'assoluta volontarietà, garantita da un articolato sistema democratico. Circa la prospettata opportunità di un esame preliminare della proposta di legge da parte del C.N.E.L., essa non gli appare disattesa, in quanto già il C.N.E.L., sia pure in occasione dell'esame del regolamento ortofrutticolo comunitario, ha espresso il suo parere positivo, rilevando anzi il ritardo con cui in Italia si va approntando un'organizzazione fra produttori.

Afferma quindi che altra eccezione infondata è quella che prospetta la necessità di attendere l'approvazione del programma quinquennale di sviluppo prima dell'esame ed approvazione della proposta di legge. A questo proposito occorre distinguere l'esigenza di creare questi organismi dal contenuto della loro azione.

È chiaro che, come è stato unanimemente riconosciuto, la creazione di associazioni dei produttori rappresenta una condizione indispensabile per realizzare le direttive e conseguire gli obiettivi del Piano quinquennale, così che esse, allorché dovranno deliberare i programmi di produzione e di vendita ed attuare tutti gli altri compiti previsti dall'articolo 1 della proposta, non potranno non riferirsi al programma di sviluppo.

Dichiara che uguali considerazioni occorre fare in riferimento ai Regolamenti comunitari: nella fase operativa le Associazioni adegueranno i loro regolamenti e programmi alle direttive comunitarie. Intanto già alcuni regolamenti della C.E.E. sono stati approvati; e proprio per attuare le direttive da essi previste è ormai indispensabile creare strumenti operativi adeguati.

Il Relatore afferma quindi che da diversi colleghi dell'opposizione è stata avanzata l'eccezione che le associazioni di produttori, così come sono regolate con la proposta di legge in discussione, non rispondono allo scopo ed, in alternativa, è stato proposto di affidare i compiti previsti nel provvedimento alla cooperazione, all'A.I.M.A. ed agli Enti di sviluppo. È agevole osservare, che la soluzione cooperativistica sarebbe la più idonea a risolvere il problema. Ma attualmente però la scarsa presenza di cooperative specializzate, non solo insufficienti nelle zone sviluppate, ma addirittura assenti in moltissime regioni del Paese, non consente di adottare tale soluzione. È proprio in attesa che questo movimento si allarghi e possa sostituire gli organismi associativi proposti, occorre provvedere con strumenti di più pronta realizzazione.

Circa la proposta di affidare all'A.I.M.A. i compiti previsti dalla legge osserva che non può trovare accoglimento, sia perché gli obiettivi e i compiti delle associazioni dei produttori vanno oltre quelli conferiti all'A.I.M.A., sia perché il sistema della difesa dei singoli prodotti non è uniforme e per la maggior parte di essi è richiesta la presenza di organismi associativi.

Circa la tesi di coloro che intenderebbero conferire tutti i compiti del settore agricolo agli Enti di sviluppo, precisa che gli Enti di

sviluppo, secondo le leggi in vigore e le direttive della politica agraria governativa, non hanno compiti che si possono definire « di gestione », bensì di promozione e di assistenza all'impresa agricola.

Sottolinea quindi che da più parti è stato paventato e criticato la esclusione dei piccoli produttori dagli organismi e ciò per favorire la presenza determinante dei grossi imprenditori. Questa preoccupazione non gli appare fondata: le associazioni tendono ad operare per quantitativi commerciabili e di conseguenza a produrre il maggior reddito possibile dalla vendita. L'insistenza con cui si tenta di contrapporre tra loro le imprese agricole di diverse dimensioni è, a parere del Relatore, artificiosa, perché il complesso delle leggi agrarie, approvato dal Parlamento in questi ultimi tempi porterà alla unificazione dell'agricoltura italiana intorno all'impresa con l'allineamento dei problemi su una piattaforma omogenea e non contrapposta. La verità è che i produttori agricoli, se non si organizzeranno secondo i criteri indicati dalla proposta di legge, potranno restare fortemente condizionati e subordinati da quelle concentrazioni dell'industria alimentare che non considereranno obiettivamente gli interessi agricoli proprio in assenza di una contrapposta forza contrattuale degli imprenditori agricoli.

Circa il voto plurimo previsto nella proposta, afferma che una delle ragioni della introduzione di tale tipo di votazione è quella di agevolare l'associazionismo in quelle zone dove un inveterato individualismo ha sinora trattenuto gli imprenditori agricoli dall'associarsi. La differenza ed il timore di veder compromesso il proprio reddito da parte di decisioni errate altrui può esser vinto da una maggiore incidenza nelle deliberazioni comuni. In effetti però, e secondo le risultanze di votazioni effettuate con i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, si è avuta la prevalenza delle imprese coltivatrici e non, come viene paventato, delle grosse imprese.

Il Relatore conclude osservando che l'esigenza di creare organismi secondo i criteri ispiratori della proposta di legge in esame è stata avvertita già dai produttori di qualsiasi parte politica e sindacale, tanto che ormai sul territorio nazionale vanno sorgendo le associazioni di produttori, in attesa che questa proposta diventi legge e possa così definitivamente riconoscerle e renderle operative, cosa che egli auspica possa avvenire con sollecitudine.

Il Ministro Restivo, dopo essersi rammaricato di non aver potuto seguire dettagliatamente il dibattito per i numerosi impegni di Governo che ha dovuto assolvere, esprime l'avviso che l'iniziativa diretta a creare delle associazioni fra produttori agricoli riveste una rilevante importanza. In effetti le finalità del provvedimento sono state da tutti riconosciute valide: assicurare mediante un'efficiente autodisciplina dei produttori la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli, in considerazione della crescente espansione dei mercati, dove l'agricoltura italiana trovasi a concorrere con quella di altri paesi che già posseggono una progredita organizzazione in questo settore.

Sottolinea come accanto a questa finalità specifica del provvedimento vi è una finalità generale che è quella di assicurare una riduzione effettiva del divario esistente tra i redditi dell'agricoltura e quelli di altre attività economiche, il che si consegue appunto attraverso una difesa dei prodotti agricoli.

Segnala pertanto come le varie opinioni espresse nel lungo dibattito sul provvedimento differiscono tra loro non già negli scopi che si intende perseguire quanto sugli strumenti da utilizzare.

Il Ministro, rispondendo quindi ai maggiori rilievi formulati, dichiara infondate talune eccezioni sulla costituzionalità del provvedimento, che non può essere posta in dubbio di fronte al carattere volontario dell'adesione dei singoli produttori; afferma che la richiesta avanzata di promuovere un parere del C.N.E.L., l'asserita necessità di un successivo raccordo col programma quinquennale di sviluppo, e la prospettata opportunità di attendere l'emanazione del regolamento comunitario in materia non gli appaiono sufficientemente fondate o comunque preclusive dell'ulteriore e sollecito iter del provvedimento; rileva inoltre come compiti autonomi e non contrastanti con le costituenti associazioni abbiano sia l'A.I.M.A. che gli Enti di sviluppo.

Con particolare riferimento alla cooperazione, il Ministro ribadisce che la politica del Governo è diretta all'incremento ed al sostegno della cooperazione agricola, affermando che proprio le associazioni fra produttori potranno contribuire a vincere o a ridurre quella riluttanza verso la cooperazione che contraddistingue il mondo agricolo italiano.

In rapporto ai rilievi espressi sulla « democraticità » delle associazioni così come delineata dagli emendamenti concordati dalla maggioranza, contesta che si voglia operare una discriminazione a svantaggio dei piccoli

produttori. A parte il carattere volontario dell'adesione c'è da sottolineare che si escludono dalle associazioni solo quei piccoli produttori per i quali non sussiste qualche apprezzabile interesse all'attuazione di una qualsiasi disciplina dell'attività produttiva.

Il Ministro conclude quindi sottolineando che il Governo è favorevole all'approvazione di un provvedimento che disciplini l'organizzazione autonoma dei produttori agricoli ed ovviamente a tutte le elaborazioni che in sede di discussione degli articoli potranno essere svolte al fine di creare un valido strumento al servizio dei produttori agricoli.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 6 MAGGIO 1966, ORE 18. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, Restivo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » (*Modificato dal Senato*) (*Parere della V Commissione*) (1293-B).

Il Presidente fa presente che il provvedimento è stato rinviato dal Senato per alcune modifiche formali e che la Commissione B'lancio ha già espresso parere favorevole.

Il Relatore De Leonardis illustra le singole variazioni apportate dall'altra Assemblea al testo approvato dalla Camera, variazioni che sono in connessione con il ritardo dell'entrata in vigore del provvedimento stesso. Si compiace peraltro di constatare come l'impostazione al provvedimento data dalla Camera sia stata nel suo insieme accettata dall'altro ramo del Parlamento.

Il Ministro Restivo a sua volta, nel confermare l'adesione del Governo al provvedimento, ne auspica la pronta approvazione.

Il deputato Miceli, in relazione all'articolo 19 modificato dal Senato, chiede assicurazione al Governo sull'uso del relativo potere discrezionale ed il Ministro assicura che tale potere sarà usato con la massima cautela e con rigore.

Vengono quindi votati ed approvati tutti gli articoli modificati dal Senato.

Il deputato Miceli, prima che si proceda alla votazione a scrutinio segreto del provve-

dimento, chiede che si fissi un impegno formale, perché la Commissione in concomitanza con l'esame della proposta di legge Truzzi proceda altresì all'esame della proposta di legge (n. 3089), trasmessa dal Senato, in materia di enfiteusi prima dell'aggiornamento dei lavori per le elezioni amministrative, pervenendo alla conclusione dell'*iter* dei due provvedimenti.

Il deputato Loreti si associa alla richiesta del deputato Miceli ed a sua volta chiede anche che venga esaminata la proposta (3077), già approvata dal Senato, relativa al riscatto anticipato da parte degli assegnatari dei terreni degli enti di riforma.

Il deputato Truzzi concorda anch'egli sul programma di lavori proposto dal deputato Miceli, ma ribadisce l'assoluta priorità che la sua proposta deve avere nell'ambito dei lavori della Commissione.

Il deputato Avolio chiede che si ponga anche in discussione la sua proposta di legge sulla Federconsorzi.

Dopo interventi dei deputati Bonea e De Leonardis, il Ministro Restivo assicura che l'esigenza segnalata relativa alla contemporanea discussione dei provvedimenti sull'enfiteusi e sull'associazione dei produttori, ed eventualmente sul riscatto dei terreni degli enti di riforma, trova consenziente il Governo.

Il Presidente, dopo aver sottolineato che la proposta Truzzi e la proposta sulle enfiteusi sono state assegnate alla competenza della Commissione in differenti sedi ed in tempi diversi, dichiara che terrà conto della richiesta formulata dal deputato Miceli.

Il deputato Miceli, non ritenendo sufficientemente affidanti le assicurazioni del Governo, presenta formale richiesta di rimessione all'Assemblea dei tre provvedimenti all'ordine del giorno (disegno di legge 1293-B; proposte 2885-3067; disegno di legge 1485-B), corredata dalle firme di un decimo dei componenti della Camera.

Dopo ulteriori interventi del Ministro Restivo e del Presidente, che sottolineano come esista una chiara volontà politica di procedere all'esame contemporaneo dei provvedimenti sull'associazione dei produttori e sull'enfiteusi, il deputato Miceli ritira la richiesta presentata.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

MENGOZZI e BERSANI: « Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (2885);

PREARO ed altri: « Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (*Parere della V Commissione*) (3067).

Il Presidente, dopo aver ricordato che nella seduta precedente è stata approvata la proposta del Governo di contenere la nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 del Piano verde nei limiti di 2.500 milioni, pone in votazione a scrutinio segreto l'articolo unico del provvedimento nella seguente formulazione, che è approvato:

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1966 per la concessione del concorso negli interessi su prestiti agrari di conduzione di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, alle condizioni ivi previste.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione delle somme relative alle autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio 1966 dagli articoli 1 e 9 della legge 23 maggio 1964, n. 404, in ragione rispettivamente di 1.500 milioni e di 1 miliardo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sulla produzione avicola » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1485-B).

Il Presidente, dopo aver ricordato che le modificazioni apportate dal Senato sono state approvate nella seduta di ieri, pone in votazione a scrutinio segreto, il disegno di legge che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 6 MAGGIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi » (2599);

RICCIO: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti » (60);

CRUCIANI ed altri: « Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio » (78);

ORIGLIA ed altri: « Istituzione a favore degli agenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (125);

MAZZONI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali » (178);

BUTTÉ ed altri: « Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari » (217);

SCALIA ed altri: « Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (534);

CRUCIANI ed altri: « Estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 » (757);

SANTI: « Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti agli agenti e rappresentanti di commercio » (787).

Dopo i chiarimenti forniti dal Relatore De Marzi Fernando la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 21 e 22, accantonati nella precedente seduta del 4 maggio 1966.

L'articolo 28, dopo che la Commissione ha respinto un emendamento soppressivo dei deputati Biagini e Mazzoni, è approvato nel seguente testo proposto dal Governo:

« I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione allo Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati allo esercizio dell'assicurazione privata.

Per la forma da affidarsi in gestione allo Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le tariffe e le modalità per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che ciò sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.

Le forme da affidarsi in gestioni ad istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate o da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base a tariffe approvate nei modi di legge ».

L'articolo 29, dopo che la Commissione ha respinto un emendamento soppressivo dei deputati Biagini e Mazzoni, è approvato nel seguente testo con emendamenti del Comitato ristretto e del Governo:

« Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate - sentito il Consiglio di Amministrazione del-

l'« Enasarco » — le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi Economici predetti e successive modificazioni.

Gli articoli 30, 31, 33 e 34 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 32 è approvato in un nuovo testo del Comitato ristretto con emendamenti proposti dal Governo.

Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonché le disposizioni per la composizione amministrative delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

È poi approvato, su proposta del Governo, il seguente articolo finale 34-*bis*:

« A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 12, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il deputato Prearo fa presente di non insistere negli emendamenti, preannunciati nella precedente seduta e relativi all'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti titolari di pensione, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno in tal senso.

Il deputato Guerrini Giorgio fa nuovamente presente, come già richiesto all'inizio dell'esame del disegno di legge da parte del Relatore, l'opportunità che sia richiesta l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento. Il Presidente Zanibelli fa presente che la richiesta non avrebbe possibilità di accoglimento, mancando l'unanimità della Commissione, avendo i deputati del gruppo comunista fatto già presente di preferire la discussione del disegno di legge in Assemblea. Il deputato Biagini precisa che il suo gruppo ha aderito all'invito di accelerare i lavori nella sede referente, per consentire al più presto l'ulteriore discussione in Assemblea.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di stendere la relazione sul disegno di legge e dà mandato al Comitato dei nove,

cui sono chiamati a far parte i deputati Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Cruciani, Ferioli, Mazzoni, Prearo, il Relatore De Marzi Fernando ed il Presidente Zanibelli, a procedere al coordinamento e alla formulazione definitiva del testo approvato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 30-*bis* del Regolamento.

Rimane stabilito altresì che, ove il richiesto parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti apportati al testo del disegno di legge sia in contrasto con le proposte modifichè, la Commissione tornerà a riunirsi per deliberare definitivamente in merito.

Il Presidente Zanibelli avverte infine che risulta assegnata alla Commissione in corso di seduta la proposta di legge Foderare numero 3087, concernente la materia all'ordine del giorno, e fa presente che la proposta di legge medesima sarà abbinata con le altre per l'ulteriore seguito in Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 10 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme per lo sviluppo dei campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (680);

GAGLIARDI ed altri: Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (316);

SIMONACCI ed altri: Provvidenze per l'incremento della costruzione di impianti di esercizio sportivo (359);

— (*Parere alla II e IX Commissione*) —
Relatore: De Pascalis.

Parere sulle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (2130) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

ARMATO: Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordina-

mento del personale degli uscieri giudiziari (2692) — *(Parere alla IV Commissione)* — Relatore: Lezzi;

ARMATO: Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari (2700) — *(Parere alla IV Commissione)* — Relatore: Silvestri;

MATTARELLI ed altri: Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza (2875) — *(Parere alla II Commissione)* — Relatore: Barbi;

DEGAN ed altri: Modifica al regime tributario per l'edilizia residenziale non di lusso (2232) — *(Parere alla VI Commissione)* — Relatore: Galli;

SCRICCIOLO: Riconoscimento del servizio scolastico prestato nelle scuole medie e superiori parificate, gestite da Enti e da Istituti pubblici di educazione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, in sedi sprovviste delle corrispondenti scuole statali (2438) — *(Parere alla VIII Commissione)* — Relatore: Pedini;

DE PASQUALE ed altri: Proroga del termine per l'attuazione del Piano regolatore della città di Messina (2993) — *Parere alla IX Commissione* — Relatore: Biasutti;

Senatore BITROSSI ed altri: Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3079) — *(Parere alla XIII Commissione)* — Relatore: Buttè;

Senatore BONAFINI ed altri: Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (3100) — *(Parere alla I Commissione)* — Relatore: De Pascalis.

Parere sulle proposte di legge:

CRUCIANI ed altri: Passaggio alle carriere superiori degli impiegati statali « ex combat-

tenti » in possesso del prescritto titolo di studio (74);

LEGNE RAFFAELE: Disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali in possesso della qualifica di invalido di guerra, ex combattente, orfano di guerra e vedova di guerra (318);

RIGHETTI: Disciplina di talune situazioni riferentesi ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ex combattenti, reduci, mutilati e assimilati trovantisi in particolare situazione (1262);

ROSSI PAOLO MARIO ed altri: Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni (1601);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra militari e civili dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni (1737);

AMODIO: Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra dipendenti civili dello Stato e delle Amministrazioni autonome (2015);

EVANGELISTI: Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato, ex combattente ed assimilato (2967);

— *(Parere alla I Commissione)* — Relatore: Barbi.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:

sulla domanda:

contro il deputato D'Amore, per il reato di cui agli articoli 81, 595, seconda parte, e 61, n. 10, del Codice penale *(diffamazione continuata e aggravata)* (Doc. II, n. 107);

— Relatore: Berlinguer Mario.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,15.